



16121 GENOVA, Via Bernardo Castello 3 - Tel. 010/53901, Fax 010/5390317 - C.F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese di Genova – R.E.A. 360473

ACCORDO QUADRO BIENNALE RELATIVO AD INTERVENTI URGENTI E NON PROGRAMMABILI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO O ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI DI ERP DI PROPRIETÀ DI ARTE GENOVA, AVVALENDOSI DEL "BONUS ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AL 75%".

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

	<i>Euro</i>
Importo da sottoporre al ribasso d'asta	€ 144.000,00
Totale costi ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 6.000,00
Totale appalto	€ 150.000,00

Il Dirigente Struttura Tecnica
Ing. Christian Corradi
(firmato digitalmente)

Il Responsabile del Progetto
(Arch. Federica Chiora)
(firmato digitalmente)

<p>PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI</p>
--

INDICE

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	
Art. 2 – Ammontare dell'appalto	
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto	
Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	
Art. 7 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	
Art. 8 – Fallimento o altra procedura di insolvenza a carico dell'appaltatore	
Art. 9 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio	
Art. 10 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	
Art. 11 – Denominazione in valuta	

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 – Consegna e inizio dell'accordo quadro	
Art. 13 – Termini per l'ultimazione dei lavori	
Art. 14 – Sospensioni e proroghe	
Art. 15 – Penali in caso di ritardo	
Art. 15bis – Premio di accelerazione	
Art. 16 – Programma dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	
Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione	
Art. 18 – Risoluzione dei contratti specifici per mancato rispetto dei termini	

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 – Anticipazione	
Art. 20 – Pagamenti in acconto	
Art. 21 – Pagamenti a saldo	
Art. 22 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	
Art. 23 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo	
Art. 24 – Revisione prezzi	
Art. 25 – Cessione del contratto e cessione dei crediti	

CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 26 – Valutazione dei lavori a misura	
Art. 27 – Valutazione degli oneri per la sicurezza	
Art. 28 – Valutazione dei lavori in economia	

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 29 – Garanzia provvisoria	
Art. 30 – Garanzia definitiva	
Art. 31 – Riduzione delle garanzie	
Art. 32 – Assicurazione a carico dell'appaltatore	

CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 33 – Variazione dei lavori	
Art. 34 – Varianti per errori od omissioni progettuali	
Art. 35 – Prezzi applicabili ai lavori e nuovi prezzi	

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36 – Norme di sicurezza generali	
Art. 37 – Sicurezza sul luogo di lavoro	
Art. 38 – DUVRI/PSC	
Art. 39 – Piano operativo di sicurezza	

Art. 40 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 41 – Subappalto.....

Art. 42 – Responsabilità in materia di subappalto

Art. 43 – Pagamento dei subappaltatori.....

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 44 – Controversie.....

Art. 45 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....

Art. 46 – Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 47 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Art. 48 – Termini per il collaudo / l'accertamento della regolare esecuzione

Art. 49 – Presa in consegna dei lavori ultimati

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 50 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....

Art. 51 – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....

Art. 52 – Custodia del cantiere

Art. 53 – Cartello di cantiere

Art. 54 – Gestione dei rifiuti

Art. 55 – Spese contrattuali, imposte, tasse.....

Art. 56 – Pulizie

Art. 57 – Privacy

CAPO 13 - PRESCRIZIONI TECNICHE E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

TABELLE

Tabella A – Lettera d'ordine.....

RIFERIMENTI

- Legge n. 2248 del 1865 (L. 20.3.1865, n. 2248, all. F)
- Legge n. 55 del 1990 (L. 19.3.1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni)
- D.P.R. n.207 del n.5 Ottobre 2010 per gli articoli in vigore;
- Decreto legislativo n. 81 del 15/05/2008 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
- Capitolato generale d'appalto (D.M. lavori pubblici 19.4.2000, n. 145) ad esclusione degli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37 abrogati.
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

- 1 L'oggetto dell'accordo quadro consiste nell'esecuzione di tutti i lavori urgenti non programmabili per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche esterne negli edifici di ERP di proprietà di ARTE Genova.
- 2 Sono compresi nell' accordo quadro: tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per realizzare un percorso accessibile in grado di consentire l'uso dei servizi e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale ed eseguire il lavoro compiuto, secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli ulteriori elaborati costituenti il progetto definitivo appaltabile, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, e sul quale non potrà muovere successivamente alcuna eccezione.

Si ritiene compreso il trasporto e lo smaltimento, presso discarica autorizzata, dei materiali di demolizione, eventuali rifiuti pericolosi (amianto ecc.) rinvenuti o segnalati, le certificazioni, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, chiavi in mano, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e dal contratto di appalto.
- 3 L'appaltatore ha l'obbligo di segnalare al committente tanto le criticità progettuali quanto quelle esecutive, e di astenersi dal compimento della prestazione ove i lavori non possano essere condotti e portati a termine nel rispetto sia della disciplina edilizio-urbanistica, sia delle norme sulla sicurezza presente e futura del manufatto edilizio. Pertanto, nel caso in cui l'impresa rilevi errori od incongruenze nel progetto è tenuta a segnalarlo a mezzo PEC o raccomandata prima di procedere all'esecuzione. In caso contrario l'appaltatore risponderà in toto per eventuali vizi e imperfezioni.

Art. 2 – Ammontare dell'accordo quadro

- 1 L'importo massimo stimato dei lavori e delle forniture, posto a base di gara, è definito come segue:

		Colonna a)	Colonna b)	
		Importi ribassabili	Costi e Oneri per la Sicurezza (non ribassabili)	TOTALE
1	Lavori	€ 144.000,00		€ 144.000,00
2	Costi per la Sicurezza		€ 6.000,00	€ 6.000,00
3	IMPORTO TOTALE	€ 144.000,00	€ 6.000,00	€ 150.000,00

- 2 L'importo contrattuale corrisponde all'importo ribassabile (rigo 3, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario, incrementato dei costi ed oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (rigo 3, colonna b), non soggetta al ribasso d'asta. L'importo lavori a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 72.500. I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.
- 3 Nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, ciascun ordinativo sarà impartito mediante apposita Lettera d'Ordine, che costituirà pertanto il contratto specifico per ogni singolo intervento, fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato

- 4 Non è ammesso ribasso sulle spese relative al costo del personale, delle spese retributive e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La verifica sarà rinviata all'esame della congruità delle offerte, qualora si ritenesse necessario.
- 5 Per la natura dell'accordo quadro, che riguarda appunto l'esecuzione di lavorazioni non programmabili, non è possibile una suddivisione dell'importo complessivo in lavorazioni omogenee.
- 6 L'importo dei costi e degli oneri della sicurezza, sarà determinato per ciascun ordinativo ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs 81/2008 in relazione all'attività da svolgere e non è soggetto ad alcun ribasso; pertanto l'importo indicato nella tabella sul frontespizio, determinato in base all'esperienza pregressa su interventi analoghi, è da ritenersi puramente indicativo.
- 7 Nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, ciascun ordinativo sarà impartito mediante apposita Lettera d'Ordine/Contratto attuativo, che costituirà pertanto il contratto specifico per ogni singolo intervento, fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato.

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto

- 1 Il corrispettivo del contratto di accordo quadro è previsto interamente **“a misura”** per gli interventi che si renderanno necessari;
- 2 L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale;
- 3 Qualora nel periodo di durata dell'appalto, come meglio determinata al successivo articolo 8, non fossero raggiunti i 4/5 dell'importo complessivo dell'accordo quadro non sarà corrisposto il 10% della differenza tra i 4/5 dell'importo complessivo dell'accordo quadro e l'ammontare netto degli eventuali lavori eseguiti. L'Appaltatore non potrà, pertanto, richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui la Stazione Appaltante non utilizzi l'intero importo stimato durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine;
- 4 A titolo puramente esemplificativo potranno essere richiesti interventi che presumibilmente riguarderanno impianti di cantiere, demolizioni e smontaggi, opere edili, manufatti in c.a., opere in struttura metallica, fornitura, montaggio e manutenzione/ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto, opere varie, trasporti, smaltimento, presso discarica autorizzata, di materiali pericolosi, rinvenuti o segnalati, come meglio specificati nell'allegata tabella “B”;
- 5 L'Amministrazione appaltante fornirà, se si rendessero necessari in considerazione dell'entità e della specificità degli interventi da eseguire, copia dei progetti esecutivi, degli eventuali atti autorizzativi;
- 6 In considerazione della natura dell'appalto, l'esatta consistenza dei lavori sarà definita per ciascun ordinativo d'intervento, quindi, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 81/08, al fine della prevenzione e protezione dei rischi, il DUVRI / PSC facente parte dei documenti contrattuali dovrà essere aggiornato in corso d'opera in relazione a ciascun ordinativo specifico per il quale verranno individuati i relativi costi per la sicurezza.
- 7 Resta inteso che prima dell'inizio delle attività previste nel singolo ordine di servizio, l'Aggiudicatario provvederà a stilare un aggiornamento del proprio Piano Operativo di Sicurezza, complementare e di dettaglio al PSC, che contribuirà a far parte integrante della documentazione relativa al singolo intervento specifico.

Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 al Decreto legislativo 36/2023 e in conformità alla tabella A che ne costituisce parte integrante, i lavori oggetto dell'appalto sono classificati nelle categorie individuate nella Tabella A1 allegata al presente capitolato speciale.
2. Nella Tabella A1 di cui sopra è altresì individuata la categoria prevalente e l'elenco delle restanti categorie. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D.Lgs 36/2023, nella tabella A2 allegata al presente capitolato speciale sono riportate le lavorazioni da eseguire esclusivamente a cura dell'aggiudicatario. In merito alla subappaltabilità delle lavorazioni oggetto dell'accordo quadro, si deve fare riferimento alle condizioni di legge e del presente CSA, con i limiti e le prescrizioni di cui all' Art. 39 che segue.
3. Fatto salvo quanto specificato al precedente comma 2, i lavori appartenenti a categorie generali o specializzate della tabella “A” dell'allegato II.12 al decreto legislativo 36/2023, diverse da quella prevalente possono essere realizzati dall'Appaltatore se questi sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi

possono altresì, a scelta dello stesso Appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un'impresa mandante ovvero realizzati da un'impresa subappaltatrice qualora ricadano fra quelli subappaltabili e purché tale intenzione sia stata indicata dall'Appaltatore in sede di offerta; in quest'ultimo caso l'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato II.12 al decreto legislativo 36/2023.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

- 1 In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- 2 In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico; infine, quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 3 L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

- 1 Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19.4.2000, n. 145 (ad esclusione degli articoli abrogati);
 - b) il presente Capitolato Speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) il Prezzario Regionale "Opere Edili" edizione unica anno 2021, e relative norme di misurazione e valutazione dei lavori;
 - d) Elenco Prezzi unitari;
 - e) PSC;
 - f) Garanzia definitiva come definita all'Art. 29 che segue;
- 2 I contratti specifici per ciascun intervento saranno costituiti da:
 - a) le singole lettere d'ordine predisposte per ciascun intervento;
 - b) il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'Art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 81/08 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto e gli eventuali piani operativi di cui all'art. 119, comma 15 del D.Lgs 36/23 predisposti per ciascun ordinativo.
- 3 La posizione nell'elenco di cui ai commi precedenti corrisponde anche alla gerarchia dei documenti, nel caso di discordanza tra i contenuti degli stessi.
- 4 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) la Legge n. 2248 del 20.3.1865, all. F, nella parte non abrogata.
 - b) il Regolamento generale approvato con D.P.R. 207/2010 per gli articoli in vigore;
 - c) il D. Lgs. n.36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii;
 - d) il D.Lgs. n.81 del 9 Aprile 2008.
 - e) Il D.M. Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49.

Art. 7 – Disposizioni particolari riguardanti l'Accordo Quadro

- 1 Esperita la gara, l'amministrazione appaltante, effettuate le verifiche di legge, provvederà all'aggiudicazione dell'accordo quadro e, previa sottoscrizione di verbale nel quale le Parti si danno reciprocamente atto della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, alla stipula del contratto;
- 2 L'impresa appaltatrice dovrà indicare un esatto recapito postale, telefonico ed aziendale, ed essere sempre reperibile a detto recapito a qualunque ora del giorno e della notte, comprese le giornate feriali e festive;
- 3 Per ciascun intervento sarà redatto dall'impresa aggiudicataria un apposito preventivo a forfait globale chiuso sulla base dei prezzi contrattuali, sul quale la stessa D.L. darà l'assenso, con l'emissione di apposito Ordine di Servizio;
- 4 La richiesta di intervento sarà comunicata all'impresa mediante il suddetto Ordine di Servizio firmato dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P.;
- 5 La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione;
- 6 L'impresa, nei casi in cui si presenti la necessità di eseguire interventi di urgenza, dovrà provvedere, al massimo entro 5 gg dalla richiesta di intervento, ad avviare concretamente i relativi lavori e portarli a termine entro la scadenza fissata dalla D.L.;
- 7 La Lettera d'ordine potrà prescrivere uno o più interventi da eseguire, anche in immobili diversi; e inoltre l'Impresa dovrà essere attrezzata per soddisfare eventuali richieste di intervento contemporanee.

Art. 8 – Fallimento o altra procedura di insolvenza a carico dell'appaltatore

- 1 In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 9 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

- 1 L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- 2 La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali
- 3 L'appaltatore deve, altresì, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del capitolato generale d'appalto, nonché ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
- 4 Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

Art. 10 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

- 1 Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

- 2 Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica l'art.4 dell'Allegato II. 14 al decreto legislativo 36/2023.
- 3 Tutti i materiali ed i prodotti impiegati, sia ad uso strutturale che non, dovranno essere idonei all'utilizzo e provvisti, in vigore di una norma europea armonizzata, di regolare marcatura CE in conformità alle prescrizioni disposte dal Regolamento UE n. 305/2011 che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. I materiali ed i prodotti da costruzione per i quali vige l'obbligo di marcatura CE dovranno essere accompagnati dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP) predisposta in conformità all'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011.
- 4 I materiali e prodotti ad uso strutturale:
 - a) ove, per mancanza di una norma europea armonizzata non sussista l'obbligo di marcatura CE, dovranno essere identificati e qualificati in base alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), di cui al DM 17/01/2018, emanati dal Servizio Tecnico Centrale (STC) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP). In tal caso, essi dovranno essere accompagnati dalla relativa documentazione di identificazione, qualificazione e tracciabilità in conformità alle NTC;
 - b) in presenza di una norma europea armonizzata ricadente nel periodo di coesistenza con le NTC, dovranno essere dotati, in alternativa, di marcatura CE oppure di qualificazione prevista dalle NTC. In tal caso, essi dovranno essere corrispondentemente accompagnati dalla DoP oppure dalla documentazione di identificazione, qualificazione e tracciabilità in conformità alle NTC;
 - c) in assenza di una norma europea armonizzata o non ricadenti nelle NTC, dovranno essere provvisti di marcatura CE sulla base di una pertinente "Valutazione Tecnica Europea (ETA)" oppure di un "Certificato di Valutazione Tecnica (CVT)" rilasciato dal Presidente del CSLLPP previa istruttoria presso il STC; in tal caso, essi dovranno essere corrispondentemente accompagnati dalla DoP oppure dal CVT.
- 5 L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
- 6 Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
- 7 Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
- 8 L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
- 9 Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
- 10 Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente Capitolato Speciale, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
- 11 Come previsto dall'Art. 6, comma 4, del D.M. 49/2018, la direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente Capitolato Speciale ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.
- 12 L'esecuzione dovrà ottemperare, ove applicabili, alle norme vigenti in materia di C.A.M., di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022.

Art. 11 – Denominazione in valuta

- 1 L'offerta ed i rapporti contrattuali sono espressi in euro con due decimali.
- 2 Ove non diversamente specificato, gli importi si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 – Consegna e inizio dell'Accordo Quadro

- 1 L'esecuzione dell'Accordo Quadro ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito Verbale, da effettuarsi, non oltre 45 giorni dalla relativa notifica effettuata all'appaltatore via PEC, previa convocazione dell'esecutore.
- 2 E' facoltà della Stazione Appaltante procedere per motivate ragioni d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more dell'approvazione dell'atto attuativo del contratto quadro definitivo. In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. E' possibile l'esecuzione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 9 del decreto legislativo 36/2023, per evitare situazioni di pericolo per persone e cose, per motivi di igiene e salute pubblica e, in ogni, caso per evitare danni gravi all'interesse pubblico che l'accordo quadro è destinato ad assicurare.
- 3 Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 13 – Termini per l'ultimazione dei lavori

- 1 La durata dell'accordo quadro è fissato in giorni 730 (settecentotrenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e non oltre la scadenza prevista per dei benefici fiscali, cioè fino al 31/12/2025, salvo una eventuale diversa scadenza successivamente determinata da normativa sopravvenuta; il tempo previsto per l'esecuzione di ciascun intervento sarà stabilito di volta in volta ed indicato sulla lettera d'ordine dalla Direzione Lavori.
- 2 Nel calcolo del tempo contrattuale necessario per l'esecuzione degli interventi programmati si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
- 3 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata dell'accordo quadro di ulteriori 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali consecutivi, tale eventuale proroga tuttavia non avrà ripercussioni sull'ammontare complessivo dell'accordo quadro di cui all'art 2 e sulle altre condizioni contrattuali di cui al presente Capitolato Speciale.
- 4 La richiesta d'intervento sarà comunicata all'Impresa mediante Ordine di Servizio firmato dal Direttore dei Lavori. In caso di estrema urgenza l'ordine potrà essere dato a mezzo telefono e l'Impresa sarà tenuta a iniziare i lavori immediatamente. Il Direttore dei Lavori, appena possibile, confermerà il richiesto intervento mediante Ordine di servizio.
- 5 L'Impresa sarà ritenuta responsabile sia amministrativamente che giudizialmente per tutti i danni che potessero derivare a persone o cose causati dalla mancata tempestività nell'iniziare i lavori.
- 6 L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di ogni singolo atto attuativo che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
- 7 Le singole lettere d'ordine potranno essere assegnate fino all'ultimo giorno di validità dell'accordo e la relativa durata

sarà precisata nella lettera d'ordine stessa: conseguentemente, un intervento potrà completarsi anche oltre la durata dell'Accordo.

Art. 14 – Sospensioni e proroghe

- 1 Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Costituiscono circostanze speciali anche le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023..
- 2 Si applica l'art. 121 del D.Lgs. 50/2023 e l'articolo 8 dell'allegato II.14 al decreto legislativo 36/2023.
- 3 A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
- 4 I verbali per la concessione di sospensioni, redatti dalla direzione dei lavori con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento degli stessi, controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso; qualora il responsabile del procedimento non disponga la sospensione dei lavori, entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
- 5 In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, approvato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.
- 6 Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
- 7 Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'Art. 9 del DM 49/2018.
- 8 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali.
- 9 Ai sensi dell'Art.121 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori oggetto dei singoli atti applicativi nei termini contrattuali, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile di Progetto, sentito il direttore dei lavori, purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine anzidetto, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 121 come sopra richiamato.
- 10 Sull'istanza di proroga decide il responsabile del progetto, sentita la direzione dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Art. 15 – Penali in caso di ritardo

- 1 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, di ogni singolo atto attuativo dell'accordo quadro, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale relativo ad ogni singola Lettera d'Ordine.
- 2 La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risoluzione del contratto di cui all'art. 3, comma 3 dell'Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori di ciascun ordinativo;
- 3 La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale

di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

- 4 Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
- 5 L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; dell'accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 17 che segue, in materia di risoluzione del contratto.
- 6 L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

- 1 Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca;
 - j) i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
- 2 Le cause di cui al comma 1 non possono costituire altresì motivo per le sospensioni dei lavori di cui all'articolo 14, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 15, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 17.

Art. 17 – Risoluzione dei contratti specifici per mancato rispetto dei termini

- 1 L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, in relazione ad ogni singolo atto attuativo, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, ove giustificato da sue negligenze, rende necessario l'intervento del direttore dei lavori che deve assegnare all'Appaltatore un termine non inferiore a 10 giorni entro il quale l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni dovute. Scaduto tale termine, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto con atto scritto notificato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali contrattuali, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D. Lgs. 36/2023.
- 2 Nel caso di risoluzione del contratto la penale, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere

i lavori con la messa in mora di cui al comma 1.

- 3 Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
- 4 Per quanto attiene al recesso si applica l'art. 123 e l'articolo 11 dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 18 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 viene concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio di ciascun ordinativo di lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D. Lgs. 385/93, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui al D. Lgs. 385/93. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
2. Gli interventi dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'art. 119-ter del Decreto Rilancio D.L.34/20 e successiva legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022)
3. Ai sensi del comma precedente non viene concessa l'anticipazione di cui all'art. 125, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
4. L'ammontare dei singoli SAL verrà indicato in ciascuna Lettera d'ordine / Contratto attuativo.

Art. 19 – Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito all'Art. 25 che segue, raggiungano un importo non inferiore al 30% dell'ammontare dell'intervento complessivo disposto nella relativa Lettere d'ordine / Contratto attuativo, valutato al netto della ritenuta di cui al comma 2.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. All'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il";
4. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. Il Direttore dei Lavori liquida l'importo relativo ai Costi della Sicurezza previsti in base allo stato d'avanzamento dei lavori, sentito il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Art. 20 – Pagamenti a saldo

- 1 Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.
- 2 Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile del progetto entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.
- 3 La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 19, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
- 4 Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.
- 5 La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
- 6 Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
- 7 Ai sensi dell'articolo 8, comma 10-bis della Legge 120/2020 come regolato dal D.M. 243/2021, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori, pena l'impossibilità di procedere al saldo finale dei lavori, l'Impresa affidataria è tenuta a fornire alla Stazione Appaltante la "Dichiarazione di congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva" (c.d. DURC di congruità), rilasciata dalla competente Cassa Edile.

Art. 21 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

- 1 Non sono dovuti interessi per i primi 7 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 19 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali secondo la vigente normativa.
- 2 Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi nella misura stabilita dalla vigente normativa.
- 3 E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 22 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

- 1 Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 20, comma 3, del presente Capitolato, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
- 2 Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 23 – Revisione prezzi

1. E' prevista la revisione prezzi così come stabilita dall'articolo 60 del D. Lgs. 36/2023;

Art. 24 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1 E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2 E' ammessa la cessione dei crediti unicamente ai sensi dell'articolo 120 comma 12 del nuovo Codice dei contratti.

CAPO 5 – DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 25 – Valutazione dei lavori a misura

- 1 Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
- 2 La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco prezzi unitari o dal prezzario di riferimento di cui all'art. 6 del presente capitolato speciale, comprensivi dei relativi oneri (oneri indiretti) per la sicurezza.

Art. 26 – Valutazione costi per la sicurezza

- 1 I costi (oneri diretti) per la sicurezza, relativi a ciascun ordinativo, sono valutati sulla base dei prezzi unitari o dal prezzario di riferimento di cui all'art. 6 del presente capitolato speciale, formati con le relative quantità.

Art. 27 – Valutazione dei lavori in economia

- 1 I lavori in economia sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

CAPO 6 – GARANZIE

Art. 28 – Garanzia provvisoria

- 1 L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari all'1% dell'importo a base di gara ai sensi dell'art. 53 comma 2 del d. lgs. 36/2023 (*per importi sotto la soglia comunitaria*). In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo.

Art. 29 – Garanzia definitiva

- 1 Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs n. 36/2016, l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto di accordo quadro deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 2 per cento dell'importo contrattuale. Per ogni ordinativo dovrà essere costituita una garanzia pari al 5% dell'importo del singolo ordinativo maggiorata come previsto al comma 2 dello stesso articolo ovvero in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte

le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

- 2 La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 3 La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente.
- 4 Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende vincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
- 5 L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Art. 30 – Riduzione delle garanzie

- 1 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
- 2 In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o dei requisiti necessari prescritti dalla norma di cui sopra sia comprovato dall'Impresa capogruppo mandataria e dalle mandanti. In caso contrario, la riduzione opererà solo a favore delle imprese in possesso dei requisiti prescritti e nella misura pari alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Art. 31 – Assicurazione a carico dell'impresa

- 1 Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice vigente l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di ogni singola fase attuativa anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
- 2 La copertura della garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
- 3 La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata pari all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in

possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
 - c) nel caso di lavori di manutenzione, restauro o ristrutturazione, tali da coinvolgere o interessare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere, oltre all'importo del contratto incrementato dell'I.V.A., come determinato in precedenza, l'importo del valore delle predette preesistenze, come stimato dal progettista, quantificato in Euro 500.000,00.= (Euro cinquecentomila/00).
- 4 La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad Euro 500.000,00 e deve:
- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
 - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
 - c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.
- 5 Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 92 del DPR 207/10 e dall'art. 68 del D. Lgs. 36/2023, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32 – Variazione dei lavori

- 1 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'accordo quadro un aumento o una diminuzione delle prestazioni senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi o indennizzi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 comma 9 del D.Lgs n. 36/2023.
- 2 Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
- 3 Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
- 4 Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non siano modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 120 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, dell'allegato II.14 al decreto legislativo 36/2023.
- 5 Con la redazione della perizia modificativa, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

- 6 L'eventuale variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE l'adeguamento del DUVRI/PSC di cui all'Art. 36 che segue, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l'adeguamento dei Piani Operativi di Sicurezza di cui all'Art. 37.
- 7 In ogni caso per quanto qui non previsto le Parti fanno espresso riferimento alla disciplina in tema di modifiche contrattuali prevista dall'articolo 120 del nuovo codice dei contratti e dall'articolo 5 dell'allegato II.14 sopra richiamato.

Art. 33 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

- 1 Le eventuali variazioni al contratto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, con l'applicazione del ribasso formulato in sede di gara.
- 2 Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi:
 - a) desumendoli dal prezzario di cui all'Art. 41 del decreto legislativo 36/2023;;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi; Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, e approvati dal RUP, in applicazione dell'articolo 5, comma 7, dell'allegato II.14 del decreto legislativo 36/2023;
- 3 I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, riportati nel Verbale di concordamento dei nuovi prezzi ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi dovranno essere approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
- 4 Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al medesimo ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'Appaltatore stesso.
- 5 Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 34 – Norme di sicurezza generali

- 1 I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene
- 2 L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- 3 L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito in tutti gli articoli del presente Capo 8.

Art. 35 – Sicurezza sul luogo di lavoro

- 1 L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
- 2 L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 81 del 15-05-2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
- 3 L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nei cantieri" del 24/04/2020 a cui dovrà adempiere fino alla cessazione dello stato di

emergenza, ovvero fino alla efficacia del protocollo medesimo.

Art. 36 – DUVRI/PSC

- 1 L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel DUVRI/PSC, messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs 81/2008, per ogni singolo intervento ove necessario.
- 2 L'Appaltatore può presentare direttamente al RUP/CSE, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel DUVRI/PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- 3 Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
- 4 Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 37 – Piano Operativo di Sicurezza

- 1 L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli artt. 3-18-26-28-29 del D.Lgs 81/2008 e contiene, inoltre, le notizie di cui all'Art. 4, comma 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
- 2 Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di cui all'articolo 36, pertanto deve essere successivamente adeguato qualora sia previsto un aggiornamento del DUVRI/PSC.

Art. 38 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

- 1 L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 81 del 15-05-2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 del D.Lgs n. 81 del 15-05-2008.
- 2 I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
- 3 L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del CSE, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- 4 Il PSC ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
- 5 L'Appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante in merito agli infortuni eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.
- 6 Ai sensi dell'Art. 119, comma 12, terzo periodo D.Lgs 36/2023, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i

subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 39 – Subappalto

- 1 Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs 36/2023 il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
- 2 Come disposto dall'art.119, comma 1 del D.Lgs 36/2023, i soggetti affidatari eseguono in proprio la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, così come individuata nella Tabella A1 allegata al presente capitolato speciale. Sono interamente subappaltabili le lavorazioni di cui alla categoria OS 4, a condizione che l'appaltatore, se non in possesso di tale categoria, sia comunque in possesso della categoria prevalente per classifica adeguata a coprire l'importo complessivo dell'appalto
- 3 Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
- 4 L'Affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
- 5 L'Affidatario potrà affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione previste al comma 4 dell'articolo 119 del nuovo codice dei contratti pubblici;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
- 6 L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui sopra e il possesso dei requisiti di ordine speciale. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
- 7 Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 8 Non dovrà sussistere a carico del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'Art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.; a tale scopo, qualora l'importo del subappalto sia superiore a Euro 150.000,00, l'Appaltatore dovrà produrre alla Stazione Appaltante la certificazione antimafia relativamente alle imprese subappaltatrici.
- 9 L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da

ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

- 10 È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
- 11 Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
- 12 L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 36/2023. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 119 del decreto legislativo 36/2023. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 del predetto articolo 119 del nuovo codice dei contratti pubblici. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
- 13 Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili;
- 14 Le seguenti prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori: Lavorazioni categorie OG1 e OS4.

Art. 40 – Responsabilità in materia di subappalto

- 1 L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni che formano oggetto del contratto di subappalto e l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi fatte salve le ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dell'articolo 119 del decreto legislativo 36/2023.
- 2 Il Direttore dei lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs 81/2008 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto;
- 3 Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. n. 646/1982, come modificata ed integrata.

Art. 41 – Pagamento dei subappaltatori

- 1 La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
- 2 Nei casi di pagamento diretto del subappaltatore lo stesso emetterà fattura nei confronti dell'Appaltatore e consegnerà copia della medesima alla Stazione Appaltante; il pagamento di tale fattura avverrà a seguito dell'emissione del relativo SAL secondo i termini di pagamento di cui all'art. 19 del presente Capitolato.

CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 42 – Controversie

- 1 Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
- 2 Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
- 3 Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
- 4 L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
- 5 Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
- 6 Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
- 7 La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art 210 del d. lgs 36/2023
- 8 Tutte le controversie, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è quello di Genova.
- 9 Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
- 10 Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 43 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

- 1 L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- e) In caso di inadempienza contributiva, accertata dalla Stazione Appaltante tramite acquisizione del DURC o a essa segnalata da un ente preposto, relativa a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Art. 44 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

- 1 Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di Accordo Quadro mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del d. lgs. 36/2023;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120 d. lgs. 36/2023, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del d. lgs. 36/2023, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 2 La Stazione Appaltante dovrà risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
 - a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.
- 3 Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
- 4 Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
- 5 In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
- 6 Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, dell'articolo 122 del decreto legislativo 36/2023, le somme di cui al comma 5 del predetto articolo sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di nuovo affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- 7 Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 45 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

- 1 Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Impresa appaltatrice il Direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione e lo invia al RUP, che ne rilascia copia all'appaltatore; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
- 2 In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Ente Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
- 3 La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
- 4 Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Ente Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 46 del presente Capitolato speciale.

Art. 46 – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, il certificato di collaudo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori; essi hanno carattere provvisorio ed assumono carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine si intendono tacitamente approvati.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 47 – Presa in consegna dei lavori ultimati

- 1 La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
- 2 Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
- 3 Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
- 4 La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
- 5 Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino all'Approvazione del Collaudo e comunque non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

CAPO 12 – NORME FINALI

Art. 48 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

- 1 Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, alla normativa vigente e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato speciale o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorperate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato speciale;
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
 - h) la concessione, su richiesta della Direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'Ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'Ente appaltante, l'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
 - l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da

scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale o precisato da parte della Direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- 2 L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi, Telecom ed altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 49 – Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

- 1 L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
1. L'Appaltatore è obbligato a:
- a) inoltrare apposita istanza di autorizzazione di attività rumorose legate ai cantieri edili;
 - b) redigere il Piano delle Demolizioni in allegato al POS;
 - c) redigere, in relazione alle emergenze climatiche, apposito Piano per la gestione del rischio idraulico da allegare al POS;
 - d) redigere e presentare agli Enti competenti apposito Piano di smaltimento.
- 2 L'appaltatore si impegna a provvedere a propria cura e spese all'accatastamento ed/o all'aggiornamento della mappa catastale dell'immobile realizzato / ristrutturato, non che di tutte le certificazioni (anche a mezzo di professionisti esterni o consulenti) e prove di laboratorio sui materiali impiegati e sulla corretta posa (qualora richiesta).
- 3 L'Appaltatore deve produrre alla Direzione Lavori una volta completate le lavorazioni, una serie completa di elaborati grafici "as built" relativi alla realizzazione esecutiva dei lavori, comprendenti piante, prospetti e sezioni aggiornate (ove necessario), tavole localizzazione passaggio impianti (elettrici, meccanici, idrico/sanitario e altro), oltre ad eventuali altri elaborati richiesti dalla D.L.
- 4 L'appaltatore si impegna infine a fornire tutte le dichiarazioni di conformità degli impianti su cui è intervenuto (modifiche o nuove installazioni).

Art. 50 – Custodia del cantiere

- 1 E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 51 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella "C", curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Nel caso di opere finanziati, anche parzialmente, da Enti terzi (Regione, U.E., ecc) l'appaltatore dovrà realizzare un cartello sulla base delle apposite indicazioni fornita dalla S.A.

Art. 52 – Gestione dei rifiuti

1. L'Appaltatore assume il ruolo di produttore e detentore dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei lavori. Si impegna pertanto ad assicurare una corretta gestione dei rifiuti, siano essi urbani o speciali, pericolosi o non, e rimane unico responsabile della stessa gestione e dello smaltimento di tutti i materiali costituenti rifiuto, eventualmente prodotti, nel rispetto degli obblighi di legge ed indipendentemente dalla proprietà dei beni immobili in cui gli stessi vengono prodotti. In particolare l'Appaltatore dovrà dare riscontro all'Ente appaltante circa:
 - a) informazioni in merito all'autorizzazione dei trasportatori, quindi la targa dei mezzi e la relativa autorizzazione in relazione ai codici CER;
 - b) le autorizzazioni dell'impianto di destinazione in relazione alla tipologia del rifiuto;
 - c) garanzie circa la validità di dette autorizzazioni;
 - d) consegna di documentazione attestante l'avvenuto smaltimento.
2. L'Appaltatore si impegna altresì a favorire, laddove possibile, ogni forma di raccolta differenziata, riciclaggio, recupero, riuso dei materiali destinati a smaltimento.

Art. 53 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 54 – Pulizie

1. Ultimate le opere in tutte le sue parti, esterne ed interne, l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere, con personale idoneo, alla pulizia completa e radicale dei locali e di tutte le parti comuni.
2. Al momento del collaudo in nessuna parte dell'edificio vi dovranno essere tracce di residuo di qualsiasi tipo (malta, gesso, segatura, vernici, ecc.).

Art. 55 – Privacy

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al DLgs.n.196/2003 e s.m.i. Qualora la natura delle prestazioni assegnate comporti l'accesso a dati personali dei quali la Stazione Appaltante sia titolare del trattamento, verrà effettuata la "nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'Art.4, comma 1, lett.g) e Art.29 del citato DLgs.n.196/2003 e l'Appaltatore avrà l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie alla protezione dei dati personali connessi all'oggetto dei lavori.

TABELLA “A1”	SUDDIVISIONE DELLE CATEGORIE
---------------------	-------------------------------------

CATEGORIA PREVALENTE			
CATEGORIA	IMPORTO	Incid. %	Note
OG1	€ 100.000,00	66,7 %	CATEGORIA PREVALENTE
TOTALE CAT. PREVALENTI € 100.000,00		66,7%	SUBAPPALTABILE AL 49,99%
ALTRE CATEGORIE			
CATEGORIA	IMPORTO	Incid. %	Note
OS4	€ 50.000,00	33,3%	SCORPORABILE/SUBAPPALTABILE 100%
TOTALE ALTRE CATEGORIE € 50.000,00		33,3 %	

TABELLA “A2”	ELENCO DELLE LAVORAZIONI NON SUBAPPALTABILI	
CATEGORIA DI RIFERIMENTO	LAVORAZIONE	IMPORTO
nn	nn	€ 0,00

Allegato 1 RIEPILOGO DEI COSTI DEI LAVORI E DELLA MANODOPERA

CATEGORIE	IMPORTO LAVORI RIBASSABILI al netto di spese generali e utili	MANODOPERA	% MO*
OG1	100.000,00 €	45.000	45%
OS4	50.000,00 €	27.500	55%
TOTALE	150.000	72.500,00 €	48,33%

Spett.le. Impresa

.....
.....

Pec:

Oggetto: Lavori urgenti, non programmabili di
.....
.....

C.U.P.:**C.I.G.:****CONTRATTO:** Rep. n. del**IMPRESA:****LETTERA D'ORDINE N.**

Il sottoscritto, in qualità di Direttore dei Lavori,

VISTO

il contratto sopraindicato con il quale sono stati appaltati a Codesta Spett.le Impresa l'esecuzione dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO

che su richiesta dello scrivente in data l'Impresa ha redatto preventivo per l'intervento di
in , per un importo complessivo di
€ al lordo del ribasso contrattuale e degli oneri per la sicurezza.

ORDINA

all'Impresa di eseguire i lavori di in per un importo
lordo complessivo di €. pari ad €. al netto del ribasso d'asta pari al % di cui €.
per lavori al netto del ribasso d'asta, €. per oneri per la sicurezza.

Per le suddette lavorazioni vengono concessi giorni () naturali e consecutivi , pertanto
l'ultimazione dovrà avvenire entro il

Il presente Ordine di Servizio è redatto in doppio esemplare affinché uno venga restituito a questa Azienda firmato in segno di ricevuta ed adempimento.

Distinti saluti

Genova,

Il Direttore dei Lavori
(Nome e Cognome)

.....

V.to, il Responsabile del Procedimento
(Nome e Cognome)

.....

(a cura dell'Impresa Esecutrice)

Ricevuto in data ____/____/____ dall'impresa esecutrice che firma per accettazione e reinoltra al mittente.

L'Impresa
(Nome e Cognome)

.....